



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Proroga per la registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID
- TD16 per reverse charge interno ed emissione delle note di credito
- Il credito d'imposta per i beni strumentali in leasing – prima parte
- Beni esteri in REDDITI 2022 – prima parte
- Il regime premiale ISA

## Flash di stampa



4

## L'Agenzia interpreta



8

## Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	10
Proroga per la registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID.....	10
TD16 per reverse charge interno ed emissione delle note di credito.....	12
L'Approfondimento – 1 .....	15
Il credito d'imposta per i beni strumentali in leasing – prima parte .....	15
L'Approfondimento – 2 .....	22
Beni esteri in REDDITI 2022 – prima parte.....	22
L'Approfondimento – 3 .....	37
Il regime premiale ISA .....	37
L'angolo informatico .....	43
Sicurezza informatica negli studi .....	43

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



<p>Ultima dichiarazione Irap per professionisti e ditte individuali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 13.06.2022</p>	<p>Per professionisti e imprenditori, che non beneficiano dell'esonero Irap in quanto forfetari, minimi, o carenti del requisito di autonoma organizzazione, è dovuta per l'ultima volta l'imposta, in quanto l'esonero Irap si applica solo dal periodo d'imposta 2022. Per questo motivo, non sono dovuti acconti, ma entro la scadenza ordinaria del 30.11.2022 dovrà comunque essere presentato il modello Irap 2022.</p>
<p>Sanzioni per mancata accettazione di pagamento elettronico</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 13.06.2022</p>	<p>La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 8/2022, ha fatto sapere che le sanzioni per mancata accettazione di un pagamento tramite Pos saranno piene e non potranno beneficiare del pagamento in misura ridotta.</p>
<p>Fattura elettronica forfetari verso non residenti</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 13.06.2022</p>	<p>Le operazioni dei forfetari verso soggetti non stabiliti dal 1.07.2022 non godono della disposizione transitoria che, per il 1° trimestre di operatività della fattura elettronica, consente l'invio allo SDI entro il mese successivo, anziché entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.</p>
<p>Superbonus a cavallo d'anno nel 730</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 13.06.2022</p>	<p>I contribuenti persone fisiche, in caso di lavori a cavallo d'anno 2021/2022, possono iniziare a detrarre il superbonus relativo agli acconti pagati nel 2021 già all'interno del modello Redditi e del 730 da presentare nel 2022.</p>
<p>Cessioni oltre la prima dei bonus edilizi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 13.06.2022</p>	<p>Il 1° beneficiario del bonus deve utilizzare la detrazione in dichiarazione (730 o modello Redditi), oppure trasferire a terzi il credito tramite cessione o sconto in fattura, ma non compensare direttamente l'importo in F24. I soggetti successivi invece, compreso il fornitore che accetta lo sconto, devono compensarlo in F24 o cederlo a loro volta, non potendo mai sfruttare il bonus in dichiarazione.</p>

Utilizzo crediti acquistati da banche	ITALIA OGGI 14.06.2022	Negli emendamenti alla legge di conversione del Decreto Aiuti sono contenute modifiche alla disciplina delle cessioni dei crediti. Nello specifico, è consentito solo con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2021, l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta acquisita e non fruita entro la fine del 2022.
Recupero Iva per procedure concorsuali	ITALIA OGGI 13.06.2022	Dopo le modifiche del D.L. 73/2021 è concessa la possibilità, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'anno successivo, di emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'Iva non incassata dall'avvio della procedura concorsuale.
Decreto semplificazioni fiscali	IL SOLE 24 ORE 16.06.2022	È stato approvato il D.L. Semplificazioni. Tra le varie modifiche, si propone: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ottenere il bonus da 200 euro, è previsto l'esonero per i lavoratori dipendenti pubblici dall'obbligo di certificazione dei redditi;</li> <li>• l'aumento di 120 euro per l'assegno unico per chi ha figli con disabilità, solo per il 2022;</li> <li>• proroga per la dichiarazione Imu al 31.12.2022;</li> <li>• la proroga per l'Amministrazione Finanziaria di trasmettere le informazioni sugli aiuti Covid al Registro nazionale aiuti al 30.06.2023;</li> <li>• la proroga al 30.09.2022 della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva relativa al 2° trimestre dell'anno.</li> </ul>
Fattura elettronica e imposta di bollo in regime forfetario	ITALIA OGGI 13.06.2022	La fattura elettronica per i forfetari va impostata con il codice RF19, mentre per la non applicazione dell'Iva si deve utilizzare il codice N2.2 "altri casi" delle operazioni non soggette. L'utilizzo del codice N2.2 tuttavia porta con sé l'obbligo di assoggettare la fattura all'imposta di bollo, pari a € 2,00, quando il corrispettivo supera € 77,47.

<p>Canoni di locazione rinegoziati nella dichiarazione dei redditi</p>	<p>ITALIA OGGI 15.06.2022</p>	<p>Nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, all'interno del quadro relativo ai redditi dei fabbricati, nella colonna dei "casi particolari", è possibile utilizzare il nuovo codice 6 nel caso via sia stata una rinegoziazione dell'ammontare annuale del canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e la stessa non sia stata registrata all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Nuovo modello di dichiarazione IMU</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 15.06.2022</p>	<p>Assosoftware, con il comunicato 27.05.2022, ha comunicato l'imminente pubblicazione di un nuovo modello di dichiarazione Imu. Il termine di presentazione potrebbe slittare dal 30.06 al 30.09 o al 31.12.2022 e l'associazione suggerisce di attendere il modello aggiornato per evitare il rischio di ripetere l'adempimento.</p>
<p>Monitoraggio fiscale e imposta di registro</p>	<p>ITALIA OGGI 17.06.2022</p>	<p>L'art. 16 del decreto Semplificazioni modifica l'art. 1 D.L. 167/1990, rubricato «Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori», precisando che, per le comunicazioni effettuate nel 2021, gli intermediari devono rendicontare le operazioni in contanti e criptovalute di importo pari o superiore a 5.000 euro, rispetto all'attuale soglia di 15.000 euro.</p>
<p>Proroga reverse charge</p>	<p>ITALIA OGGI 17.06.2022</p>	<p>Il decreto Semplificazioni ha prorogato l'applicazione del meccanismo del reverse charge in relazione alle operazioni indicate all'arti. 17, c. 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti di altri soggetti passivi, fino al 31/12/2026.</p>
<p>Deduzione Irap per dipendenti</p>	<p>ITALIA OGGI 17.06.2022</p>	<p>Il decreto Semplificazioni interviene sull'art. 11 D.Lgs. 446/1997 riscrivendo il comma 4-octies, dove è possibile dedurre il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato. In sostanza è possibile applicare questa disposizione anche ai lavoratori a tempo determinato.</p>

<p>Fattura dell'esportatore abituale senza addebito dell'Iva</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 17.06.2022</p>	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate (Telefisco), le procedure per regolarizzare lo splafonamento si applicano anche in merito agli acquisti senza Iva, con lettera d'intento, di beni e servizi per i quali l'imposta è oggettivamente indetraibile con responsabilità indiretta anche del cedente.</p>
<p>Tassazione extraprofitti imprese settore energia</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.06.2022</p>	<p>Tutto pronto per il versamento del contributo, da parte delle aziende del settore energetico, finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese.</p>
<p>Omessa compilazione prospetto aiuti e disconoscimento agevolazione Irap</p>	<p>ITALIA OGGI 18.06.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate applica la linea dura nei confronti dei contribuenti esonerati dal pagamento del saldo dell'Irap 2019, ma che hanno omesso o erroneamente compilato il relativo prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione in quanto l'agevolazione per questi soggetti risulta negata.</p>
<p>Richiesta proroga versamenti fiscali dal 30.06 al 20.07.2022</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.06.2022</p>	<p>Il CNDCEC ha chiesto "un intervento che disponga, con il necessario anticipo, rispetto all'attuale scadenza, la proroga al 20.07.2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, con possibilità di versamento delle stesse entro il 20.08.2022, maggiorando le somme da versare dello 0,40%".</p>
<p>Novità e complicazioni Irap</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 18.06.2022</p>	<p>A seguito delle modifiche previste nel Decreto Semplificazioni dal Consiglio dei Ministri, per il calcolo dell'Irap 2021, è necessario rifare i conteggi e prorogare quindi le scadenze.</p>

## L'Agenzia interpreta



Aggiornamento  
piattaforma di  
cessione crediti

PROVVEDIMENTO  
DEL 10.06.2022

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha introdotto un ulteriore obbligo nei confronti dei soggetti intervenuti nella cessione crediti derivanti da bonus edilizi e riferiti alle comunicazioni di opzione, in quanto i fornitori e cessionari, per le opzioni inviate dal 1.05.2022, devono comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. La piattaforma per la cessione dei crediti che consente di comunicare l'opzione dalle banche ai clienti professionali classificati secondo le regole Consob sarà operativa dal 15.07.2022.

Agevolazioni per le  
imprese gasivore

CIRCOLARE  
N. 20/E/2022

L'Agenzia delle Entrate, passa in rassegna tutte le novità del "Decreto Energia" (D.L. 17/2022), del "Decreto Ucraina" (D.L. 21/2022) e del "Decreto Aiuti" (D.L. 50/2022), chiarendo le varie disposizioni valide per il settore del gas, tra cui aliquote Iva e contributi straordinari in forma di credito d'imposta.

## Il Giudice ha sentenziato



Revisione del valore doganale	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-187/21	La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la revisione del valore doganale va operata anche attraverso banche dati dell'Amministrazione Finanziaria, purché venga dimostrata l'inapplicabilità degli altri criteri di comparazione previsti, in maniera rigorosamente gerarchica, dalle norme europee.
Compensazione con fatture	CORTE DI CASSAZIONE N. 18085/2022	La Cassazione ha sancito che, in presenza di utilizzo in compensazione di crediti risultanti da fatture false, è possibile contestare sia il reato di frode fiscale sia di indebita compensazione.
Annullamento delibere Tarsu	CORTE DI CASSAZIONE N. 19199/2022	La Cassazione ha sancito che l'annullamento delle delibere tariffarie della tassa rifiuti non fa decadere la pretesa tributaria, ma determina l'obbligo del giudice di applicare le tariffe corrette (dell'anno precedente).
Notifica cartella di pagamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 19216/2022	La Cassazione ha ritenuto comunque valida la notifica della cartella di pagamento anche se l'allegato alla Pec è un file .pdf.
Concordato preventivo e crediti fiscali	CORTE DI CASSAZIONE N. 17155/2022	La Cassazione ha sancito che ai fini del pagamento, nell'ambito di un concordato preventivo, dei crediti fiscali si applica la regola della cosiddetta priorità relativa, in deroga alla regola della priorità assoluta, che trova, invece, applicazione in ordine al soddisfacimento di tutti gli altri crediti (Cassazione 10884/2020).

## In breve

### **Proroga per la registrazione nell'RNA degli aiuti di Stato COVID**

---

*Di Francesco Costa*

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto "Semplificazioni fiscali" contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

È prevista, dalla bozza circolata la proroga del termine per la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato il cosiddetto RNA. Questa proroga, viste anche le considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte finora fornite, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato, allo stato attuale fissato al 30 giugno 2022.

L'art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi le stesse caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell'RNA, ai fini del decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1). A tali adempimenti provvedono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).

Secondo la bozza del DL, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, "i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.

In particolare, la bozza prevede che tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.

Stando alla nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Si ricorda che, nella risposta a interrogazione parlamentare del 11 maggio 2022 n. 5-08035 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti del 6 giugno 2022, in relazione alla richiesta di proroga dell’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 è stato affermato che “in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.”

La circostanza che il DL semplificazioni sposterà il citato termine del 31 dicembre 2022 sembra quindi porre le basi per una proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del termine di presentazione dell’autodichiarazione.

## TD16 per reverse charge interno ed emissione delle note di credito

di Alberto De Stefani

Quando un cedente/prestatore del servizio italiano emette una fattura elettronica senza rivalsa dell'Iva, in quanto soggetta a inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972, occorre indicare:

- nel campo “Tipologia documento” il codice TD16;
- il fatto che si tratta in un'operazione soggetta a inversione contabile;
- scegliere nel campo “Natura operazione” uno dei sottocodici N6, vale a dire:
  - N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
  - N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
  - N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
  - N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
  - N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
  - N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
  - N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
  - N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico.

Il soggetto passivo destinatario della fattura deve, come indicato dall'articolo 17, comma 5 e 6 e articolo 74, comma 7 e 8 del D.P.R. 633/1972, integrare la fattura con aliquota Iva e imposta corrispondente. In questo modo è possibile registrare la fattura sia nel registro delle vendite o corrispettivi (articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972) sia nel registro degli acquisti (articolo 25 D.P.R. 633/1972). La fattura deve essere registrata entro il mese in cui è stata ricevuta o diversamente, entro 15 giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese.

Per fare un esempio, ipotizziamo che a seguito delle pulizie eseguite presso la sede della società, l'impresa di pulizie emetta una fattura (natura operazione N6.7) che viene ricevuta dalla controparte il 20 giugno. La società, per procedere con la corretta contabilizzazione, deve integrare la fattura con l'imposta corrispondente e registrarla nel registro vendite o entro il 30 giugno o al più tardi entro il 5 luglio, con riferimento al mese di giugno. Allo stesso modo va registrata anche nel registro delle fatture passive.

Nel caso in cui si ometta di integrare materialmente la fattura ricevuta, l'articolo 6, comma 9bis, D.Lgs. 471/1997 prevede che: *“È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, .... del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .... Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»*

Il soggetto che riceve la fattura ha anche la possibilità di integrare la fattura tramite il SdI, utilizzando il codice TD16. In questo modo il documento viene recapitato solo a sé stesso e l'Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di utilizzarlo per redigere le bozze dei registri Iva. Deve poi indicare i propri dati come soggetto che emette la fattura, i dati del ricevente, l'imponibile e l'imposta. Nel campo Data va indicata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore mentre nel campo 2.1.6 sono riportati gli estremi della fattura di riferimento ed infine, nel campo 2.1.1.4 è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva creata appositamente.

Come precisato in una FAQ aggiornata il 23.04.2021 non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore. Infatti, nel caso in cui il cessionario committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall'Amministrazione, è opportuno procedere con la trasmissione allo SDI del documento TD16 entro la fine del mese. Inoltre, la fattura va integrata e registrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti da parte del cessionario committente. In alternativa alla trasmissione del documento TD16 tramite SDI, come riportato nella guida dell'agenzia delle entrate nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022, il cessionario/committente ha la possibilità di stampare la fattura ricevuta e integrarla manualmente. In questo modo tuttavia, l'Agenzia non potrà acquisire il documento per le bozze dei registri Iva.

Nel caso di una nota di credito emessa dal cedente al fine di rettificare una fattura trasmessa in regime di reverse charge, il soggetto che riceve la fattura può procedere con l'integrazione della nota di credito ricevuta utilizzando la medesima tipologia di

documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo senza necessità di utilizzare il documento TD04.

Infine, a partire dal 01.07.2022 sarà obbligatorio inviare tramite Sdi, in merito alle operazioni transfrontaliere, i documenti TD17, TD18 e TD1. L'invio dei documenti TD16, resterà invece facoltativo.

# L'Approfondimento – 1

## Il credito d'imposta per i beni strumentali in leasing – prima parte

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Con l'intento di incentivare il rinnovamento degli impianti, dei macchinari e degli arredi delle imprese italiane il Legislatore nel corso degli ultimi anni ha introdotto alcuni strumenti agevolativi per favorirne l'acquisto di nuovi.

In particolare, l'attenzione è stata rivolta ai "**beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»**", ovvero a quei beni strumentali finalizzati ad agevolare l'automatizzazione industriale con l'ausilio delle più recenti tecnologie manifatturiere e che consentono di:

- incrementare la produttività e la qualità produttiva degli impianti;
- migliorare le condizioni di lavoro.

Detto ciò, osserviamo che dal 1.1.2020 per questa tipologia di beni, per i quali il Legislatore aveva inizialmente introdotto l'iper-ammortamento (extra deduzione fiscale) e successivamente un credito d'imposta potenziato e per i beni "**ordinari**" il quadro delle agevolazioni è stato aggiornato.

Nello specifico è stato previsto un nuovo credito d'imposta che a prescindere dalle modalità di acquisizione dei beni strumentali, ovvero a titolo di proprietà, locazione finanziaria, costruzione in economia, contratti di appalto, spetta a tutti i soggetti che ne possono usufruire.

Ebbene, l'acquisto tramite locazione finanziaria, il cui trattamento fiscale differisce da quello della locazione operativa, sarà oggetto di questa breve disamina, dato l'interesse dimostrato dagli operatori verso questo strumento che consente di acquisire il bene strumentale:

- a "**rate**", seppur in forma diversa dal finanziamento bancario;
- includendo spesso altri servizi accessori, quali la manutenzione, l'assicurazione, la garanzia, la revisione).

Una modalità di acquisto, quindi, particolarmente “**appetitosa**”, perché libera le imprese dal peso dell’esborso immediato e integrale di somme di denaro spesso ingenti.

#### LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Seppur in misura ridotta la Legge di Bilancio 2022 ha rinnovato anche per il periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per l’acquisto o l’investimento attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali nuovi.

Più precisamente, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga del credito d’imposta per tutte le spese effettuate:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021;
- fino al 30.6.2022, a patto che ci sia un ordine di acquisto e il pagamento di un acconto pari al 20% del costo d’acquisto. Acconto che per il periodo d’imposta 2021 doveva essere eseguito entro il 31.12.2021.

I beni oggetto di agevolazione sono i seguenti:

- beni materiali “**ordinari**”. Trattasi di beni per i quali è previsto un credito d’imposta pari al 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro di costi ammissibili. Possono beneficiarne i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, ed è ammessa la possibilità di utilizzo in compensazione in un’unica rata;
- beni materiali “**ordinari**” quali “**strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile**”. Per questi beni è previsto un credito d’imposta pari al 15%, utilizzabile in compensazione in un’unica rata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- beni materiali “**Industria 4.0**”, per i quali è previsto un credito d’imposta pari:
  - ✓ al 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - ✓ al 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  - ✓ al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per questa tipologia di acquisizione è ammesso l'utilizzo in compensazione del credito in tre rate annuali di pari importo;

- beni immateriali “**ordinari**”, per i quali è previsto un credito d'imposta pari al 10% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta è usufruibile dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, ed è ammessa la possibilità di utilizzo in compensazione in un'unica rata;

- beni immateriali “**Industria 4.0**”. Beni per i quali è previsto un credito d'imposta pari al 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si precisa che detti beni devono essere presenti nell'elenco di cui all'allegato B della Legge n. 232/2016 e che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre rate.

#### **BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI DAL 1.1.2022**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, rientranti nell'agevolazione, effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022, ovvero al 30.6.2023 in presenza di un ordine e di un pagamento di un acconto pari al 20% dell'acquisto, da effettuarsi entro il 31.12.2022, il credito d'imposta spetta:

- per i beni materiali “**ordinari**” nella misura del 6% (nei limiti sopra descritti);
- per i beni materiali “**Industria 4.0**” nel limite del:
  - ✓ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - ✓ 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  - ✓ 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- per i beni immateriali “**ordinari**” nella misura del 6% (nei limiti sopra descritti);
- per i beni immateriali “**Industria 4.0**” nella misura del 20% (nei limiti sopra descritti).

## ALCUNE CONSIDERAZIONI

La neutralità fiscale dell'operazione, garantita sia nel caso di acquisto a titolo di proprietà, che nell'ipotesi della sottoscrizione di un contratto di leasing per il bene strumentale nuovo ha spinto il Legislatore ad equiparare anche ai fini dell'agevolazione in questione queste due modalità d'investimento.

Di questo avviso è anche l'Amministrazione Finanziaria che:

- nella circolare n. 9/E/2021 ha specificato che **“la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing”**;
- nella risposta a interpello n. 720/E/2021 ha precisato che **“la finalità dell’agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria ... tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti”**.

Date queste considerazioni non sembra esserci alcun dubbio, quindi, circa la possibilità di applicare la vigente normativa sul credito d'imposta all'investimento in leasing di beni strumentali materiali e immateriali **“ordinari”**.

In tal senso, depone, infatti, anche l'art. 1, comma 1054 della Legge n. 178/2020<sup>1</sup> dove si fa esplicito riferimento al contratto di locazione finanziaria, quale strumento per acquisire altre tipologie di beni strumentali.

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 1054 della Legge n. 178/2020 afferma che: “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima Legge n. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.6.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

Assodato ciò, rileviamo che come stabilito dal citato art. 1, comma 1054 per il calcolo della base imponibile dell'agevolazione, relativa agli investimenti effettuati attraverso la sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria, si deve tener conto del “**costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**”.

Diversamente dalla precedenti agevolazioni, nella specie super-ammortamento e iper-ammortamento per le quali si doveva assumere, quale valore base il costo sostenuto dal locatario, pari alla somma delle quote capitale dei canoni di leasing più il prezzo del riscatto, ora non si deve più tener conto di quest'ultimo, perché se così fosse l'utilizzo del leasing risulterebbe più conveniente rispetto all'acquisto a titolo di proprietà, creando una disparità concorrenziale tutta a favore del mercato dei capitali.

Per queste ragioni, nel costo sostenuto dal locatario non deve essere più incluso il prezzo di riscatto, ma si deve prendere a riferimento esclusivamente il costo sostenuto da chi acquista formalmente il bene strumentale, ovvero dalla società di leasing.

A ben vedere il tutto è stato così modulato per offrire anche una garanzia all'Erario, che in tal modo riesce a quantificare agevolmente il credito d'imposta, prendendo come riferimento il costo effettivo del bene. L'utilizzo di questa metodologia consente di ottenere, infatti, un credito d'imposta pari a quello che si sarebbe ottenuto nel caso di acquisto diretto del bene.

Sotto il profilo operativo si rende, quindi, necessario un coordinamento tra società cedente, società di leasing (*lessor*) e utilizzatore (*lessee*).

In pratica, l'utilizzatore dovrà richiedere al “*lessor*” la copia della fattura di acquisto per poter contabilizzare l'ammontare del credito spettante, che, come abbiamo appreso, deve essere determinato sulla base del costo sostenuto dal proprietario del bene (società di leasing).

Di seguito un esempio.

### **Esempio 1**

---

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del testo unico di cui al DPR n. 917/1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 81/2017”.

**Supponiamo che la Jolly srl, impresa industriale che nel 2020 ha contabilizzato ricavi superiori a € 8.000.000,00 abbia sottoscritto un contratto di leasing per acquistare un bene strumentale “ordinario”, nella specie un macchinario.**

**Il bene è stato installato nello stesso periodo e il costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing ammonta a € 150.000,00.**

**Date queste ipotesi il credito d'imposta è pari a € 15.000,00 (150.000 x 10%) ed usufruibile:**

- **nel periodo d'imposta 2021 per € 5.000;**
- **nel periodo d'imposta 2022 per € 5.000;**
- **nel periodo d'imposta 2023 per € 5.000.**

#### **LA DATA DA CONSIDERARE AI FINI DELL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Per poter utilizzare il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi si deve tener conto della data di consegna del bene al locatario. In particolare, rileva:

- la data in cui l'utilizzatore/conducente sottoscrive il verbale di consegna del cespite; ovvero
- in presenza di clausole contrattuali che richiedono la prova o il collaudo anteriormente all'accettazione del bene, la dichiarazione di esito positivo del collaudo rilasciata dal “**lessee**”.

Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire, inoltre, nelle ipotesi di costruzione in economia (internamente) e successiva cessione del bene strumentale alla società di leasing.

Al verificarsi di una simile ipotesi, infatti, il costo del bene, anche in caso di costruzione eseguita dall'utilizzatore finale o realizzata tramite regolare contratto di appalto, dovrebbe:

- coincidere con il costo di acquisto sostenuto da soggetti terzi;
- costituire la base di calcolo per quantificare l'ammontare del credito d'imposta spettante. Questo perché il bene ceduto al “**lessor**” verrebbe, comunque, utilizzato dallo stesso soggetto che lo ha costruito in economia.

**NOLEGGIO OPERATIVO ESCLUSO DAL BENEFICIO FISCALE**

Come chiarito dalla circolare n. 4/E/2017 e dalla recente risposta a interpello n. 720/E/2021 i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio sono esclusi dal super-ammortamento, dall'iper-ammortamento e dal credito d'imposta.

Per i beni utilizzati attraverso questi contratti l'agevolazione, nel rispetto dei requisiti di legge, spetta all'impresa che effettua la locazione operativa o il noleggio, sempreché i beni in parola costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa<sup>2</sup>.

Segnaliamo, inoltre, che per questi casi l'Agenzia delle Entrate, richiamando una nota della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Mise, riguardante il noleggio, l'integrazione cyberfisica e l'interconnessione di un macchinario ha chiarito che, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni materiali "**Industria 4.0**" o di beni "**ordinari**", "***i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietarie e impresa utilizzatrice***".

Diretta conseguenza di tutto questo è che l'agevolazione spetta alle imprese locatrici anche se queste non utilizzano direttamente il bene. Ciò che rileva, infatti, è che il noleggio o la locazione operativa risultino coerenti con l'oggetto sociale dell'impresa.

In altri termini, se l'attività svolta dall'impresa che noleggia il bene non è industriale, ad esempio non si tratta di una società industriale che noleggia un macchinario ad un cliente, il credito d'imposta non è fruibile né dall'impresa locatrice e né dal locatario/conducente.

Non servono particolari doti per capire che dall'equiparazione tra acquisto diretto e leasing e dall'esclusione dalla agevolazione per locatori "**non del settore**" deriva un significativo vantaggio normativo per gli operatori istituzionali, ovvero banche, società di leasing e altri soggetti.

---

<sup>2</sup> Si veda in tal senso il principio di diritto n. 2/E/2020 emanato dall'Agenzia delle Entrate.

# L'Approfondimento – 2

## Beni esteri in REDDITI 2022 – prima parte

di Gianfranco Costa

### PREMESSA

Il quadro RW del modello REDDITI 2022 non porta modifiche rispetto al periodo d'imposta precedente.

Negli ultimi mesi abbiamo visto intensificarsi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'invio delle lettere di compliance volte ad invitare il contribuente a verificare la correttezza comportamentale legata agli aspetti dichiarativi di beni detenuti all'estero. Di fatto la collaborazione amministrativa fra Stati ha permesso all'Anagrafe tributaria di acquisire notizie di beni posseduti all'estero. Pertanto, la compilazione del quadro risulta fondamentale al fine di evitare il pesante sistema sanzionatorio.

Infatti, qualora i beni siano detenuti in Paesi *white list* o cooperanti, la sanzione da calcolare sul valore dei beni esteri va da un minimo del 3% a un massimo del 15%; diversamente, se i beni sono presenti negli altri Paesi con i quali non c'è cooperazione amministrativa, la sanzione raddoppia e va da un minimo del 6% ad un massimo del 30%.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
,00			,00				,00
<b>RW1</b>	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
,00	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatori				
21	22	23	24				<input type="checkbox"/>

Come accadeva anche nel precedente anno, il quadro RW va utilizzato anche al fine di calcolare le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, l'IVIE per gli immobili, l'IVAFE per le attività finanziarie.

Come per il passato, la funzione della casella 20 ha solamente lo scopo, tramite la sua barratura, di indicare all'Amministrazione che il bene è stato esposto nel quadro RW solo a fini di monitoraggio. È il caso, ad esempio, del delegato anche al prelievo su un conto corrente estero o del nudo proprietario del bene; quando cioè non risulta dovuta alcuna imposta patrimoniale estera.

La casella 24 serve ad informare l'Agenzia delle Entrate che vi sono più di due comproprietari del bene.

### **OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI CONTRIBUENTI**

L'ambito soggettivo è immutato rispetto al vecchio quadro RW: dunque bisogna sempre ricordarsi che l'adempimento riguarda i residenti in Italia, non i cittadini italiani.

Pertanto, tutti gli stranieri residenti in Italia devono essere allertati circa la necessità del monitoraggio. È stato però esteso l'ambito dei soggetti obbligati agli adempimenti di monitoraggio fiscale a coloro che sono considerati "titolari effettivi".

Nel ripercorrere gli esoneri di tipo soggettivo, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono da includere nell'ambito soggettivo del monitoraggio gli Enti di previdenza obbligatoria (Casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione in quanto non rientranti tra gli Enti pubblici.

Questi ultimi, infatti, sono esclusi da tale obbligo dichiarativo, unitamente agli Enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (sas, snc, società di fatto) o società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative), ad eccezione delle società semplici.

Altro aspetto di rilievo riguarda gli OICR istituiti in Italia che, sebbene considerati Enti non commerciali, sono esclusi anch'essi dal monitoraggio, considerato che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili (articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR).

Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari, soggetti che godono anch'essi di un regime fiscale di non imponibilità (articolo 6 del D.L. n. 351/2001).

A livello di esclusione dall'adempimento oggi il provvedimento prevede l'esonero solo per le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero.

L'esonero è riconosciuto per l'intero periodo d'imposta qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all'estero entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero.

Tra le persone fisiche sono peraltro ricomprese anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, peraltro indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

Il requisito è rappresentato, di fatto, dalla detenzione di attività, finanziarie e/o patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In presenza di più diritti reali, quale il caso della nuda proprietà in capo ad un soggetto e dell'usufrutto in capo ad un altro soggetto, entrambi (usufruttuario e nudo proprietario) sono tenuti all'adempimento delle norme sul monitoraggio.

Identico discorso vale per le attività, finanziarie o patrimoniali, che siano in comunione o cointestate fra due o più soggetti: ciascun intestatario, infatti, è tenuto all'obbligo di compilazione del quadro RW (indicando l'intero valore delle attività e la percentuale di possesso).

In sostanza devono attenersi agli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari, ma anche coloro che abbiano la disponibilità, o la possibilità di movimentazione, delle attività detenute all'estero. È questo il caso del soggetto che posseda la delega di firma per operazioni quali il prelievo e non soltanto la mera possibilità di operare per conto dell'intestatario.

Oltre ai casi pratici suddetti, sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le attività estere siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ex articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), attraverso una intestazione "formale" a fiduciarie estere, trust o soggetti esteri fittiziamente interposti che, tuttavia, celano l'effettiva disponibilità di altri soggetti. Continuano invece ad essere esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale gli Enti commerciali, le società di persone (ad eccezione unicamente delle società semplici) e le società di capitali.

## **IL CONCETTO DI TITOLARE EFFETTIVO**

Un aspetto importante riguarda la previsione del "titolare effettivo". Sono, infatti, obbligati alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli Enti non commerciali e le società

semplici ed equiparate, residenti in Italia (dunque i medesimi soggetti previsti dalla normativa previgente), non soltanto quando i medesimi soggetti sono possessori diretti degli investimenti e attività, ma anche quando risultano essere i “titolari effettivi” di tali attività.

La Circolare precisa che, sebbene la nozione del “titolare effettivo” sia stata mutuata dalla disciplina dell’antiriciclaggio – e a questi ultimi fini tale nozione si riferisce esclusivamente alla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il veicolo societario o altra entità giuridica, quali trust e fondazioni – per il monitoraggio fiscale si considera tale non solo la persona fisica, ma anche l’Ente non commerciale e la società semplice ed equiparata che soddisfa i requisiti del possesso o controllo (il requisito del controllo si ritiene soddisfatto, nel caso di società, se la percentuale di partecipazione al capitale sociale corrisponde al 25% più uno, mentre nel caso delle altre entità diverse dalle società, in presenza di beneficiari del 25% o più del patrimonio o del controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica), sempre secondo la normativa antiriciclaggio, del veicolo interposto realmente e che detiene gli investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.

Sul fronte dell’interposizione fittizia resta, infatti, confermato quanto già sostenuto in precedenza dall’Amministrazione Finanziaria, ossia che, in presenza di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

Al verificarsi dello status di “titolare effettivo”, l’obbligo di monitoraggio varia a seconda che l’investimento o l’attività estera sia detenuta per il tramite di società o di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust.

Nel primo caso, l’Agenzia precisa che l’obbligo di monitoraggio riguarda il valore della partecipazione nella società qualora residente in un Paese collaborativo (per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni.

Si tratta non soltanto dei Paesi o territori inclusi nella *white list* ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella *white list*, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo

internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa), oltre all'indicazione della percentuale di partecipazione.

Se invece la partecipazione è in una società residente in un Paese non collaborativo, si deve seguire l'approccio del *look through*, in base al quale si supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo per dare rilevanza, nel quadro RW, al valore dei beni all'estero del soggetto "controllato". Detto approccio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Nel secondo caso, ossia nelle fattispecie di titolarità effettiva del contribuente per il tramite di entità giuridiche diverse dalle società, quali fondazioni e trust, si applica sempre l'approccio del *look through*, a prescindere dalla residenza dell'entità giuridica. Più precisamente, per dette entità rileva la residenza sia in Italia sia all'estero, sempreché le medesime entità detengano investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

Il "titolare effettivo" del trust deve indicare, nel quadro RW, il valore complessivo delle attività estere che l'entità giuridica "controllata" detiene direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.

Con riferimento alle partecipazioni in organismi collettivi del risparmio (OICR), la Circolare evidenzia che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo", le partecipazioni ad OICR istituiti in Italia che effettuano investimenti all'estero, ma esclusivamente quelle in organismi di diritto estero. In quest'ultima ipotesi, ai fini del monitoraggio, si seguono i medesimi criteri stabiliti per il "titolare effettivo" di società estere.

## **I CASI DI ESONERO OGGETTIVO**

In merito all'esonero oggettivo di compilazione del quadro RW, è ora previsto che non devono essere indicate le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Rispetto alla normativa previgente, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo ora stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi (come meglio chiarito di seguito).

Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali non abbiano prodotto, nel corso del periodo d'imposta reddito l'esonero dalla compilazione del quadro RW spetterà a condizione che le attività siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito.

In tale ipotesi, all'intermediario è, infatti, conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.

In mancanza di tale affidamento – che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l'instaurazione di un rapporto duraturo con l'intermediario – ricade sul contribuente l'obbligo di indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d'imposta o che sono infruttifere.

Viene chiarito, infine, che l'esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell'entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti.

## **AMBITO OGGETTIVO**

Come noto, i contribuenti residenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e patrimoniale, se detenute nel periodo d'imposta.

In un primo momento la norma ha previsto che tale obbligo fosse vigente a prescindere dall'importo, anche essere minimo, delle attività finanziarie e patrimoniali possedute nel periodo di imposta soggetto a monitoraggio.

Infatti, posteriormente all'approvazione della Legge n. 97/2013, oltre all'eliminazione dell'obbligo di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW del modello UNICO, era stata anche eliminata la soglia di euro 10mila, rilevante ai fini dell'esonero dalla compilazione della sezione del quadro RW relativa al monitoraggio fiscale.

Tale previsione di assenza di importo minimo è stata recentissimamente modificata in sede di conversione in Legge del D.L. n. 4/2014, reinserendo il limite minimo di euro 15.000, ma unicamente in relazione ai depositi e ai conti correnti bancari.

In sintesi l'esonero dall'obbligo di monitoraggio riguarderà, a partire dall'anno d'imposta 2013, esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'anno non sia superiore a euro 15 mila.

In sostanza dalla semplificazione risultano escluse le altre attività finanziarie e patrimoniali.

È inoltre importante ricordare che, ai fini dell'esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale, non si dovrà più tenere conto dell'ammontare complessivo degli investimenti detenuti al termine del periodo d'imposta, ovvero dell'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, ma esclusivamente del valore massimo complessivo raggiunto dal conto nel corso dell'anno.

## **GLI INVESTIMENTI**

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicati gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Andranno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Vengono considerati “detenuti all'estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

## **LE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

In materia non si annoverano variazioni rispetto al passato. Per attività estere di natura finanziaria si intendono tutte le attività da cui derivano, o possano derivare, redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Inoltre è fondamentale il concetto di “detenzione all'estero” al di là della nazionalità o meno dell'attività finanziaria in sé. A tal fine si segnala che è obbligatorio il rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale anche qualora le attività finanziarie siano immesse in cassette di sicurezza presenti all'estero. In parziale deroga al concetto di detenzione all'estero, ma con chiare finalità antielusive, si ricorda che devono comunque essere indicate nel quadro RW le attività finanziarie estere, anche se detenute in Italia, ma al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicate:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed Enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito

l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi;

- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, a un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle *stock option* prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso anche se l'IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante degli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000,00 ovvero è dovuta in misura fissa.

## **LE ATTIVITÀ PATRIMONIALI**

Sul fronte della definizione di attività patrimoniali, sostanzialmente, non vi sono state modifiche, in quanto gli investimenti soggetti all'obbligo del monitoraggio fiscale sono rappresentati da beni patrimoniali collocati all'estero che siano suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

**I VALORI DA INDICARE NEL QUADRO RW**

La sostanza sta nel fatto che si dovrà compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e contemporaneamente procedere alla liquidazione dell'IVAFE e dell'IVIE. Come detto in premessa, il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere:

- sia agli obblighi di monitoraggio fiscale;
- che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre sempre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2021).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR. Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI 2022 Persone Fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2022, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI 2022 Persone Fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" e sganciato rispetto al modello 730).

Tuttavia, alcuni soggetti sottoposti all'obbligo di adempiere alle normative sul monitoraggio fiscale non sono tenuti al pagamento dell'IVIE e/o dell'IVAFE (ad esempio: società semplici ed Enti non commerciali).

Tali soggetti dovranno però utilizzare gli stessi criteri di valorizzazione delle attività, validi ai fini IVIE e IVAFE, esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Una delle novità più rilevanti già dal 2013 consiste nell'indicare nel quadro RW le consistenze delle attività finanziarie o patrimoniali non più alla valorizzazione di fine anno bensì valorizzandole all'inizio di ciascun periodo d'imposta, o se diverso dal primo giorno di detenzione, e anche al termine del medesimo periodo d'imposta (o se diverso al termine del periodo di detenzione), indicando peraltro il periodo di possesso.

Per la valorizzazione numerica delle attività finanziarie si dovranno utilizzare i medesimi criteri di determinazione della base imponibile dell'IVAFE, così come per la valorizzazione numerica delle attività patrimoniali si dovranno utilizzare i criteri di determinazione della base imponibile dell'IVIE.

Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta.

Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFE. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto LIFO e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto

in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.

I criteri da utilizzarsi, anche qualora l'IVIE o l'IVAFE non risultino poi dovute, sono quindi quelli noti e sinteticamente riassunti:

- per l'IVAFE il valore di mercato, se mancante il valore nominale, se mancante il valore di rimborso e se mancante ancora il costo di acquisto;
- per l'IVIE il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato, il tutto con il caso particolare degli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Sul tema in analisi vi è da segnalare un importante contributo esplicativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 75/E del 06.11.2013. Attraverso questo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le corrette regole di quantificazione del valore degli immobili esteri ai fini del pagamento dell'IVIE; in particolare, è stata analizzata la casistica del fabbricato ubicato nel Regno Unito e detenuto in forza del diritto di "*leasehold*". La casistica rappresentata nell'interpello atteneva il caso di una persona fisica, titolare di un diritto di possesso di tipo "*leasehold*" di un appartamento sito nel Regno Unito, a Londra, e per il quale è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore degli immobili all'estero.

Come precisato nella Circolare n. 28/E del 02.07.2012, i proprietari di immobili siti nel Regno Unito devono fare riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IVIE, al valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento della *Council tax*. Tuttavia, l'istante osserva che quest'ultima imposta viene calcolata in funzione della fascia di valore attribuita all'immobile e non si basa su un valore puntuale. Per tale motivo, si propone di utilizzare il valore medio della fascia di valore attribuita all'unità immobiliare.

L'Agenzia, innanzitutto rammenta che, con riferimento agli immobili situati in Paesi di *common law*, è stato chiarito che:

- sono tenuti al pagamento dell'IVIE i titolari del diritto al possesso dei beni c.d. "*leasehold*" (istituto che attribuisce un diritto all'utilizzo dell'immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta c.d. "*freehold*";
- l'IVIE per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell'immobile come determinato ai fini dell'applicazione della

*Council tax* (si tratta dell'imposta municipale sulle abitazioni introdotta dal *Local Government Finance Act 1992*). Questa imposta, infatti, per il caso di fabbricati ubicati nei Paesi dell'Unione Europea, rappresenta un parametro di riferimento in quanto basata su una determinazione di tipo catastale;

- la medesima *Council tax* non può, però, essere scomputata dall'IVIE, in quanto non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro diritto reale su un immobile), ma rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale;
- ai fini della *Council tax* il contribuente riceve dall'Ente locale un'apposita comunicazione (c.d. *tax assessment*) con l'indicazione dell'imposta dovuta e della band (fascia di valore) attribuita all'immobile.

Tale ultima indicazione è funzionale alla risposta al quesito avanzato dal contribuente. Infatti, agli immobili è attribuita una fascia di valore che prevede un valore minimo e un valore massimo (le fasce sono, generalmente, espresse dalle lettere da A ad H, a seconda del valore assunto, dove lo scaglione H rappresenta, ad esempio, per gli immobili situati in Inghilterra, quello di valore più elevato, superiore a 320.000 sterline).

Preso atto di questa situazione, considerato che non è rilevabile, ai fini della *Council tax*, un valore puntuale dell'immobile da prendere in considerazione quale base imponibile per l'applicazione dell'IVIE, l'Agenzia condivide la soluzione prospettata dall'istante che propone di adottare come base imponibile dell'IVIE il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la *Council tax*. L'analisi appena proposta riferita al Regno Unito è superata dalla Brexit, pertanto la sua trattazione va intesa come criterio per situazioni simili in paesi UE.

Per la Gran Bretagna, ora, si applicano le regole dei paesi extra UE.

Per completezza di ragionamento evidenziamo come invece la tassazione ai fini IVIE degli immobili detenuti in Francia possa avvenire su due diverse basi di calcolo:

- in base al valore risultante dall'atto di acquisto (o quello indicato in atti di donazione o dichiarazioni di successione);

oppure

- in base al valore determinato con il moltiplicatore 160 applicato al valore "*Base*" relativo alla *Taxes Foncières*.

Per mera opportunità il contribuente potrà i due valori a confronto e sceglierà il minore.

Per determinare il valore con il moltiplicatore sarà necessario che il contribuente entri in possesso dell'avviso della *Taxes Foncières* relativo al 2021, in quanto occorre precisare

che la "rendita catastale" francese (*Base*) viene annualmente rivalutata, per cui non è possibile considerare il valore dell'immobile determinato per il periodo di imposta precedente (2020), ma occorrerà rilevare la "nuova" rendita del periodo oggetto di imposizione (2021) dall'avviso della *Taxes Foncières*. Dall'importo dell'IVIE si deterrà poi il credito di imposta pari alle imposte pagate in Francia, con esclusione della Tassa rifiuti (*Taxes Ordures Menageres*).

## ASPETTI SANZIONATORI

Infine, in materia di sanzioni, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono applicabili le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 472/1997, che attribuisce agli Uffici il potere di disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo, qualora concorrano "*eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione*".

La *ratio* della disposizione mira a evitare, in presenza di circostanze eccezionali, che si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione e il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e l'effettivo disvalore della condotta del contribuente. Pertanto, la medesima disposizione può essere applicata anche alle sanzioni per le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW.

In tal senso, il comportamento del contribuente che regolarizzi la propria posizione fiscale, prestando una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, può essere suscettibile di configurare una circostanza di carattere eccezionale e, dunque, giustificare un modulato ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge.

Dopo le modifiche della Legge di Stabilità, le sanzioni per l'omessa, o carente, indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3% e il 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati, mentre la sanzione è oggi compresa invece tra il 6% e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti, o attività estere di natura finanziaria, in paradisi fiscali, i cosiddetti Paesi *black list* considerati a fiscalità privilegiata.

Mentre una sanzione di euro 258 è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

Infine, sull'applicabilità temporale delle nuove sanzioni, si applica il principio del *favor rei* come previsto dall'articolo 3, comma 3, D.lgs. n. 472/1997.

# L'Approfondimento – 3

## Il regime premiale ISA

---

di Alessandro Tatone

### PREMESSA

Come noto con il Provvedimento 31/01/2022 l'AdE ha approvato 175 modelli ISA, con le relative istruzioni, applicabili per il periodo d'imposta 2021 (ISA 2022).

Successivamente, con provvedimento del 24 aprile scorso sempre l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ISA che consentiranno ai contribuenti di accedere al regime premiale per il 2021.

Nel merito sono stati confermati sia gli stessi livelli di punteggio previsti per il 2020 che la possibilità di fruire dei benefici premiali mediante l'applicazione della media dei punteggi ISA conseguiti nel biennio 2020 - 2021.

Permane il dispositivo in ragione del quale, in caso di esclusione dall'applicazione degli ISA, l'accesso al regime premiale è precluso.

### IL QUADRO GENERALE

Come noto, in base alle disposizioni ex art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, il raggiungimento di un determinato livello di affidabilità da parte del contribuente, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, corrisponde al riconoscimento di specifici benefici premiali.

Nel dettaglio:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per:
  - a. la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'IVA;
  - b. la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 20.000 per le imposte dirette / IRAP;
2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;

3. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative / "in perdita sistematica";
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Sul punto occorre segnalare che:

- a. affinché i benefici premiali possano essere riconosciuti è necessario che sia previsto per l'attività esercitata uno specifico ISA e che tale ISA sia effettivamente applicato dal contribuente (ovvero che non dichiari una causa di esclusione);
- b. l'obbligo della sola compilazione del modello ISA ai fini dell'acquisizione dei dati non consente l'accesso ai benefici premiali.
- c. nei modelli redditi 2022 è stata eliminata la colonna *"Esonero dall'apposizione del visto di conformità"* barrando la quale, in passato, si indicava che il dichiarante era esonerato, ai sensi del citato art. 9-bis, co. 11, DL 50/2017, dall'obbligo - appunto - di apposizione del visto di conformità.

Ciò in quanto la sussistenza dei requisiti è verificata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Per il 2021 con il Provvedimento 27.4.2022 l'Agenzia, che ha poi ribadito la validità dei medesimi criteri con la Circolare 18/E del 25 maggio scorso, ha confermato i livelli di affidabilità del 2020, prevedendo quindi la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base di un punteggio idoneo:

- ✓ per il 2021;
- ✓ calcolato come media dei punteggi relativi al biennio 2020 - 2021.

Sono in pratica stati riproposti gli stessi punteggi del 2019 e del 2020; l'Amministrazione ha motivato questa scelta adducendo che si vogliono "premiare" i contribuenti che *"presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo"*.

Ora, dal momento che l'accesso ai diversi benefici è differenziato in base al punteggio ottenuto, con il citato provvedimento, l'AdE ha definito la seguente situazione:

LIVELLO DI AFFIDABILITA'		BENEFICIO
PUNTEGGIO	MEDIA	
9	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative / "in perdita sistematica";</li> <li>✓ esclusione della determinazione sintetica del reddito.</li> </ul> <p>Quando il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato</p>
8,5	9	Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
8	8,5	<p>1. Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. € 50.000 annui relativamente all'IVA</li> <li>b. € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP</li> </ul> <p>2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui</p>
8	-	Anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento ( <i>solo in presenza del punteggio; non accessibile con la verifica della media 2020-2021</i> )
Inferiore a 8	Inferiore a 8,5	Nessun beneficio

**ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ UTILIZZO E RIMBORSO DEI CREDITI**

Rispetto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è utile evidenziare che detto beneficio è fruibile al raggiungimento di un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2021 (8,5 quale media 20/21), e riguarda la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- ✓ € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2023 relativo al 2022;
- ✓ €. 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri del 2023 (mod. TR);
- ✓ € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2022.

Rispetto tali soglie si ricorda come l'Amministrazione finanziaria abbia avuto modo di precisare che:

- l'importo di 20.000 € deve essere considerato per ogni singolo tributo.  
Si potranno pertanto utilizzare due crediti d'imposta (ad es. IRES e IRAP) per un ammontare massimo di 40.000 €. (20.000 max per ognuno). In caso di utilizzo eccedente tali limiti si renderà ovviamente necessaria l'apposizione del visto di conformità (cfr. Circ. 17/E);
- l'importo di 50.000 €. riferito al credito Iva annuale e infrannuale deve essere considerato quale ammontare complessivo ai fini della verifica del superamento della soglia.

Ciò significa – in altre parole - che vanno considerati sia i crediti emergenti dal mod. IVA 2023 per il 2022 che quelli relativi ai primi 3 trimestri 2023, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi. (cfr. Circ. 20/E 2019).

Ottenendo gli stessi risultati (8/8,5) è previsto anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del:

- ✓ credito IVA risultante dal mod. IVA 2023 relativo al 2022;
- ✓ credito IVA trimestrale maturato nei primi 3 trimestri del 2023 (mod. TR).

In ogni caso, a prescindere dal livello di affidabilità, la richiesta di rimborso non superiore a € 30.000 non richiede la prestazione della garanzia.

Stante quanto sopra è evidente che, per poter fruire del regime premiale in questione con riferimento al mod. IVA 2022, relativo al 2021, si deve verificare il punteggio ISA 2021 per il 2020 ovvero per il biennio 2019 – 2020.

#### **I SOGGETTI ESERCENTI SIA ATTIVITÀ D'IMPRESA SIA DI LAVORO AUTONOMO**

Caso particolare è certamente quello rappresentato dai contribuenti che determinano contemporaneamente redditi di lavoro autonomo e d'impresa, i quali sono tenuti alla compilazione di due distinti ISA.

Per questi infatti l'accesso ai benefici premiali in commento è subordinato:

- a. alla circostanza che per entrambe le categorie reddituali siano applicati i relativi ISA ove previsti;

- b. il punteggio risultante dall'applicazione di ciascun ISA sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Questa peculiarità determina l'emergere di situazioni in cui l'applicazione del regime premiale potrebbe essere dubbia. Per dirimere eventuali perplessità al riguardo si propongono i seguenti esempi:

MODELLO ISA	PUNTEGGIO ISA		BENEFICIO
	2020	2021	
Reddito d'impresa	8	8	In tal caso sarà possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il 2021
Reddito professionale	7	8	
Reddito d'impresa	7	8,5	In tal caso sarà possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il 2021
Reddito professionale	7	9	
Reddito d'impresa	9,5	7,5	In tal caso sarà possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi 2020 e 2021
Reddito professionale	9	8,5	
Reddito d'impresa	6	7	In tal caso non sarà possibile fruire di alcun beneficio
Reddito professionale	9	8,5	
Reddito d'impresa	Esclusione	8,5	In tal caso sarà possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il 2021
Reddito professionale	10	8	
Reddito d'impresa	Non previsto		In tal caso sarà possibile fruire dei benefici corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 9 ottenuto dalla media dei punteggi 2020 e 2021
Reddito professionale	10	8	

#### APPLICAZIONE ISA E PRESENZA CAUSE DI ESCLUSIONE

Come abbiamo già avuto modo di specificare in precedenza, con la Circolare 18/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, in presenza di cause di esclusione, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali, a prescindere dal risultato ottenuto compilando comunque il modello.

Circostanza questa già peraltro chiarita dal medesimo Ufficio nella Circ. 16/E del 16 giugno 2020, nel contesto della quale aveva motivato tale scelta precisando che:

1. gli ISA sono uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività economica in condizioni di normalità;
2. l'applicazione degli Indici nei confronti di soggetti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento ai fini della costruzione degli Indici, "non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati".

Recentemente, con i Decreti del 21 marzo e 29 aprile 2022, sono state introdotte 3 nuove cause di esclusione COVID-19 applicabili ai soggetti che:

1. hanno subito una diminuzione dei ricavi / compensi 2021 di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019;
2. hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019;
3. esercitano specifiche attività economiche.

La sussistenza di una di tali condizioni comporterà l'obbligo di indicare a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2022 il rispettivo codice "15" / "16" / "17"; permane comunque l'obbligo di compilazione del mod. ISA anche se solo fine di acquisire i dati.

Ciò significa che, per i motivi sopra addotti, i contribuenti interessati da una di queste cause di esclusione non potranno accedere ai regimi premiali in questione, né potranno farlo rinunciando all'applicazione della causa di esclusione ed ottenendo il beneficio corrispondente al punteggio ottenuto.

Da ultimo occorre evidenziare come, in ogni caso, l'accesso alla premialità, possibile solo al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale, è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato (cfr. Risposta 6.2.2020, n. 31), che il regime premiale opera anche qualora il mod. REDDITI sia presentato entro 90 giorni dalla scadenza.

Eventuali dichiarazioni presentate successivamente al termine dei novanta giorni, che modificano il precedente punteggio ISA migliorandolo, sono considerate non rilevanti ai fini delle premialità.

Per contro, la situazione inversa (dichiarazione integrativa che peggiora il risultato ISA), rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali.

# L'angolo informatico

## Sicurezza informatica negli studi

---

di Daniele Ziantoni

In questo articolo vogliamo tornare a trattare di un argomento che, in questi tempi di forte innovazione tecnologica, è tornato in evidenza in quanto, a causa della guerra è oggetto di particolari attenzioni.

Sempre di più si parla di attacchi cibernetici da parte di soggetti che cercano di carpire informazioni o di prenderle in "ostaggio". Il voler acquisire queste informazioni non è tanto dovuto alla volontà di copiare i dati per poi "abusarne" ma il loro scopo è quello di acquisire nuova finanza attraverso le cripto valute.

Ad esempio sempre più spesso si sente parlare di virus quali cripto Locker il cui scopo non è quello di acquisire nuove informazioni, ma di modificarle e renderle illeggibili in modo tale che, solamente pagando un riscatto, queste vengano sbloccate.

### Quali sono i mezzi di difesa? - Le password

A parte realtà molto più strutturate, la maggior parte dei nostri studi non può sicuramente permettersi strumenti di difesa iper performanti tuttavia, sono già in nostro possesso semplici strumenti che consentono di creare un'ottima barriera contro queste intrusioni.

Sebbene ne abbiamo già parlato in diversi articoli precedenti e riteniamo opportuno fare nuovamente un excursus di quanto già scritto.

Una prima ma efficace soluzione è quella di utilizzare password "complesse", e non necessariamente queste password devono essere prive di significato, l'importante è che alla fine contengano lettere numeri maiuscole minuscole e caratteri speciali.

Esistono alcuni trucchi per creare password complesse che, ad una prima lettura siano prive di significato, ma che conoscendo la metodologia di creazione risultano chiare.

Alcuni trucchi possono essere i seguenti:

- Sostituire le vocali con caratteri speciali o numeri, ad esempio la "a" con la "@", oppure con la "A" con il "4";
- Oppure sostituire la "i" con il numero "1" e invertire le maiuscole con le minuscole. Quindi se usiamo il nome proprio di una persona, es "Ilaria" il risultato sarà "1l4r1a";

- Un'altra tecnica è di crearsi una frase e con la lettera iniziale di ogni parola della frase comporre la relativa password. Ad esempio "Elena è nata il 24/10/1990!" - la relativa password sarà Eeni24101990!

Si può quindi capire che con piccoli accorgimenti si riesce a creare password complesse senza dover ricorrere a portachiavi che raccolgono le password o altri strumenti informatici simili.

Un secondo metodo di difesa è quello di differenziare le password e non utilizzare password uguali tra i diversi siti. È altrettanto ovvio che in un mondo come quello attuale che è composto da una pluralità di aree riservate dove in ciascuna dovrebbe essere impostata una apposita password, diventa complesso riuscire a tenere memorizzate tutte quante.

A questi punti in gioco la terza osservazione, ovvero l'utilizzo di un "portachiavi" ovvero uno strumento informatico che consenta di raccogliere tutte le password, ma il cui accesso sia protetto da un'autenticazione a doppio fattore.

Un esempio di questi sistemi sono il "portachiavi" della Apple e la raccolta password disponibile in Office 365. Il bello di questi strumenti è che, essendo disponibili nel cloud ed essendo certificati sulla sicurezza trasmissione dei dati, la password sarà sempre disponibile su qualsiasi nostro dispositivo in qualsiasi punto ci troviamo.

Un quarto strumento o meglio, una semplice considerazione, è quello che, in fase di creazione degli account verificare se il sito accetta di essere "collegato" con un altro vostro account già creato, avrete senza dubbio notato che in molti siti web in fase di registrazione viene posta la domanda "hai già un account Google?" Oppure "accedi tramite Google". In questi casi il sito web si "collega" con il vostro account Google piuttosto che Microsoft e voi, utilizzando le stesse credenziali dell'account Google o Microsoft riuscite ad accedere a questo sito web senza dover creare una nuova password.

Ovviamente si potrebbe obiettare che possono esistere problematiche di sicurezza, tuttavia è evidente che se il sito web avuto la possibilità di accedere ai database di Google o di Microsoft ha a disposizione i requisiti minimi di sicurezza per il collegamento.

### Soluzione per l'accesso

Una soluzione di immediata soluzione è l'utilizzo dell'autenticazione a doppio fattore. Al giorno d'oggi quasi tutti i programmi prevedono la possibilità di accedere al proprio programma tramite l'uso di un sistema di autenticazione basato su nome utente -

password, ed un codice otp che viene notificato a mezzo di un “secondo fattore”, quale mail, oppure app.

Questi sistemi sono già presenti in quasi tutte le aree riservate e sono quasi sempre sistemi gratuiti. In questo modo le password anche se “complesse” possono assumere significati compiuti quali nomi propri e dati.

### Quali sono i mezzi di difesa? - I dati in cloud

Nel mondo attuale in cui sono i professionisti a recarsi presso i clienti, sempre più spesso ci troviamo ad aver necessità di accedere ai nostri dati da remoto.

Accantonando per un momento i sistemi VPN, tipici di alcuni anni fa in cui la tecnologia del cloud non era particolarmente sviluppata, al giorno d'oggi invece si punta alla conservazione dei dati in cloud, grazie anche allo sviluppo di protocolli che consentono la visualizzazione dei dati su pagine web.

Quindi, per poter utilizzare i dati in modo “fruibile”, molte volte se non viene usato il cloud, vengono utilizzate Pen-driver “c.d. chiavette usb” in cui si trasportano dati utilizzati.

Tuttavia a parere di chi scrive questi dispositivi devono essere usati sporadicamente.

In particolare per i problemi legati al backup dei dati e alla possibilità che eventuali virus si installino in quel dispositivo. Si fa presente che l'antivirus non riesce, in generale, ad analizzare il dispositivo usb.

Per concludere questo punto, si suggerisce di utilizzare i servizi cloud che non solo garantiscono un maggior grado di accessibilità (si immagini i casi in cui ci si dimentica il dispositivo usb a casa), ma anche un maggior grado di sicurezza in caso di default (backup) e virus. Inoltre se si analizza con un maggior grado di attenzione molte volte il servizio cloud è già compreso nel canone annuale che si paga.

### Interconnessione dei dispositivi

Un punto con particolare importanza di analisi e che a parere del sottoscritto risulta particolarmente sottovalutato all'interno degli studi professionali, è l'interconnessione di dispositivi anche personali all'interno della struttura dello studio.

Infatti una delle metodologie per la sicurezza della rete e quella di creare una "bolla" all'interno della quale poter accedere si è soggetti a determinate procedure di accesso, si veda ad esempio l'autenticazione tramite password, firewall eccetera

Capita sovente che, nonostante i dispositivi dello studio abbiano tutti i requisiti minimi di sicurezza richiesti, vengano collegati dispositivi esterni alla rete; dispositivi che vengono collegati attraverso le reti Wi-Fi piuttosto che accesso a siti web personali.

In sostanza stiamo analizzando i casi in cui i collaboratori, ma anche i titolari degli studi professionali, colleghino alla propria rete aziendale dispositivi personali quali, ad esempio, gli smartphone.

È ovvio che questi dispositivi non hanno lo stesso grado di sicurezza che possono avere i pc all'interno della rete aziendale e, essendo strumenti personali molte volte questi smartphone rappresentano un facile punto di accesso a virus o hacker.

Un altro caso a cui si può fare riferimento è ad esempio l'accesso alla propria posta elettronica attraverso i computer aziendali, anche in questi casi molte volte le e-mail personali rappresentano un facile accesso di virus.

A tal riguardo basti pensare ai propri indirizzi e-mail personale e a quello di studio, infatti si noterà che gli indirizzi di studio se ben utilizzati non hanno all'interno mail commerciali oppure succeda spam cose invece molto diversa per quanto riguarda gli indirizzi personali in quanto noi stessi siamo interessati ad essere avvisati nel caso di promozioni eccetera.

È chiaro che molti database di mailing-list vengono utilizzati da hacker per l'invio di e-mail che contengono tentativi di fishing, pertanto è chiaro che finché questa e-mail fraudolenta viene aperta sul proprio dispositivo personale ed ovviamente questo dispositivo non è connesso alla rete dello studio grossi problemi per lo studio stesso non se ne pongono. Viceversa qualora questa e-mail sia aperta all'interno del proprio pc aziendale che, come tale, contiene documentazione "dedicata" questo rappresenta, invece un problema.

Stessa cosa si pone qualora la persona utilizzi la rete dello studio per lo scarico di questa documentazione o e-mail.

### Formazione del personale e verifica dell'operativa

Gran parte delle riflessioni e delle annotazioni di cui abbiamo appena parlato, coloro che ne fanno uso sono i collaboratori dello studio o, in particolare, coloro che effettivamente operano in modo più approfondito sui sistemi informativi dello studio.

Va da sé, quindi, che il personale deve essere edotto sulle procedure che devono essere utilizzate, sicurezza di metodi di lavoro e di gestione di sistemi stessi nonché del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Questa formazione deve essere fatta da personale qualificato e, più in generale, Deve essere costantemente monitorato l'operato di questi soggetti.

La verifica consente quindi al titolare dello studio di attestare che tutti coloro che operano all'interno dei sistemi informativi della struttura, sono a conoscenza delle procedure e che periodicamente vengono verificate.

Tutto questo iter consente non solo di snellire il lavoro, ma anche di evidenziare il rispetto delle norme e delle procedure in materia di protezione dei dati, individuare eventuali falle nel sistema od inefficienze e in ultima battuta tutelare il titolare dello studio di fronte alle autorità.

## Le prossime scadenze



20 giugno 2022

### **RISTORAZIONE COLLETTIVA**

Termine di presentazione dell'istanza per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 43-bis D.L. 73/2021.

25 giugno 2022

### **ELENCHI INTRASTAT**

Termine per presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente

30 giugno 2022

### **MODELLO REDDITI 2022**

Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, senza maggiorazione.

### **IRAP 2022**

Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione, senza maggiorazione.

### **ISA**

Termine per versare l'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **DIRITTO ANNUALE CCIAA**

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

### **IMPOSTA DI REGISTRO**

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

---

### **IMU**

Termine per presentare la dichiarazione Imu per l'anno 2021.

---

### **AIUTI DI STATO**

Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19.

---

### **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti**

Termine per versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, senza maggiorazione.

---

1 luglio 2022

### **FATTURA ELETTRONICA FORFETARI**

Dal 1.07.2022 è esteso ai contribuenti in regime forfettario l'obbligo o di fattura elettronica in presenza di ricavi/compensi superiori a € 25.000 (art. 18 D.L. 36/2022).

---

16 luglio 2022

### **IMPOSTE DIRETTE**

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

---

### **REDDITI 2022**

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1<sup>a</sup> rata entro il 30.06.2022 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2<sup>a</sup> rata, con gli interessi.

---

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

---

**SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID**

Versamento della 19<sup>a</sup> rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

---